

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DEI MERCATI A CADENZA SETTIMANALE

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2000 così come modificato dalla deliberazione
del Consiglio Comunale n. 20 del 09.03.2011

INDICE

- 1) tipologia commercio su aree pubbliche
- 2) istituzione e localizzazione del mercato**
- 3) giornate e orari di svolgimento**
- 4) posteggio: concessione - miglorie - scambio acquisizione con accorpamento a seguito di acquisto di azienda da parte di altri operatori
- 5) trasferimento, reintestazione, volturazioni, ampliamento per accorpamento
- 6) revoca dell'autorizzazione e concessione posteggio
- 7) registro di mercato: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti
- 8) riassegnazione posteggi a seguito ristrutturazione o spostamento del mercato
- 9) assenze e assegnazione posteggi temporaneamente non occupati**
- 10) posteggi riservati ai produttori agricoli
- 11) circolazione stradale
- 12) sistemazione delle attrezzature di vendita
- 13) modalità utilizzo posteggio e modalità di vendita
- 14) norme igienico sanitarie
- 15) sanzioni**
- 16) comitato consultivo di mercato
- 17) modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi alla occupazione di suolo pubblico(tosap) e allo smaltimento dei rifiuti
- 18) disposizioni finali

Art. 1

Tipologia del commercio su aree pubbliche

Il presente regolamento ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. 12/99, disciplina le modalità di svolgimento dei mercati su area pubblica istituiti con deliberazione del Consiglio Comunale. Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla L.R. 12/99, dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia; si conferma pertanto che: l'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi:

- a) nel mercato settimanale;
- b) in posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana;
- c) in posteggi con chioschi;
- d) in forma itinerante nelle zone non vietate da ordinanza comunale;

Il mercato disciplinato dal presente regolamento é un mercato periodico a cadenza settimanale di tipologia A) con le caratteristiche del mercato ordinario con merceologia libera, salva la presenza di adeguati allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica per gli operatori del settore alimentare.

Art. 2

Istituzione e localizzazione dei mercati

I mercati su area pubblica di cui al presente regolamento sono istituiti con deliberazione del Consiglio comunale nell'area e nelle giornate individuate nella deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione.

Nelle deliberazioni suddette dovrà essere indicato:

- 1) l'ampiezza complessiva dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche;***
 - 2) la suddivisione nelle tipologie di settore:***
 - alimentare***
 - extralimentare***
 - produttori agricoli***
 - 3) il totale dei posteggi riservati agli operatori su aree pubbliche e di quelli riservati ai produttori agricoli;***
 - 4) il numero progressivo dei posteggi, la collocazione e l'articolazione***
- I posteggi riservati al settore alimentare sono dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica.***

Art. 3

Giornate e orari di svolgimento

Il mercato si svolge nella giornata indicata nella deliberazione di istituzione del mercato di cui all'articolo 2. Gli orari di svolgimento del mercato, sentite le Associazioni di categoria, sono stabiliti con apposita ordinanza del Sindaco ai sensi della normativa vigente.

I concessionari dei posteggi entro le ore 8,30 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuno assegnato.

Non é permesso installare il banco-autoservizio e le attrezzature prima delle ore 6,00 e sgomberare il posteggio prima delle ore 12,30, se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale é tenuto a facilitare il transito di sgombero).

Entro le ore 15,00 tutti i posteggiatori devono avere sgomberato l'intera area di mercato, così da garantire l'uso non mercatale della stessa.

Il mercato si svolge nella giornata indicata salvo che non ricada in una festività riconosciuta a tutti gli effetti di legge: in tal caso, il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento del mercato ovvero può autorizzarne l'anticipazione o la

posticipazione.

In occasione di particolari circostanze, sentite le Associazioni di categoria, il Sindaco, con apposita ordinanza, può temporaneamente modificare il giorno e/o gli orari del mercato.

Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari; il Comune, entro il 30 novembre, comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

Art. 4

Posteggio: concessione - migliorie - scambio acquisizione con accorpamento a seguito di acquisto di azienda da parte di altri operatori

Concessione del posteggio

Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul B.U.R.

La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità, se previste, del bando del Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.

L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni bando ed avverrà secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:

- Maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione
- In caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata con autocertificazione, dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa (art. 7 c. a-c Deliberazione G. R. 26 luglio 1999 n. 1368)

Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.

L'anzianità di presenza verrà azzerata nel caso in cui, pur avendolo ottenuto, non si ritira o si rinuncia alla concessione.

La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale o ramo d'azienda.

La concessione di posteggio è assoggettata al pagamento delle tasse previste dalla normativa vigente.

Miglioria

Il Comune, dall'1 al 31 maggio e dall'1 al 31 ottobre di ogni anno espone l'elenco dei posteggi liberi con indicazione della merceologia; per questi, gli operatori già concessionari

di posteggio possono avanzare domanda di miglioria in bollo.

Le domande verranno esaminate entro il 31 giugno e 31 dicembre

Le migliorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato di cui all'art. 7.

Scambio posteggio

Nell'ambito dello stesso settore merceologico è ammesso lo scambio consensuale dei posteggio (art. 2 lett.a Deliberazione G . R. 1368/99).

Le domande, in bollo, devono essere presentate congiuntamente ed indicare il numero dei posteggi.

Ampliamento per accorpamento a seguito di acquisto di azienda da parte di altri operatori

Solo al fine di agevolare gli operatori nel conseguimento di quanto previsto al punto 2 lett. i Deliberazione G.R. 1368/99, si stabiliscono le seguenti procedure:

Il cedente presenta domanda in bollo chiedendo la sostituzione della autorizzazione e concessione di posteggio con altre indicando (senza superare il totale della superficie in concessione) le singole superfici; alla domanda dovranno essere allegati gli atti relativi alle promesse di vendita

Il Comune rilascia i nuovi titoli con una postilla con la quale si precisa che sono vincolati alla concretizzazione della vendita a terzi riportandone gli estremi.

A cessione avvenuta, l'acquirente presenterà domanda di volturazione in base alla procedura di cui all'art. 5.

Art. 5

Trasferimento - reintestazione - volturazione - ampliamento per accorpamento

Trasferimento - reintestazione - volturazione

Il trasferimento dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte effettuato nel rispetto delle norme di cui all'art. 4 della L.R. 12/99 comporta il trasferimento della concessione di posteggio alla quale attribuita la stessa data di scadenza.

Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto fra vivi o per causa di morte comporta la possibilità di continuare l'attività senza alcuna interruzione ed il trasferimento delle presenze effettuate e dell'anzianità di azienda.

In caso di subingresso vengono azzerate le assenze maturate dal cedente.

Nell'ambito dei settori merceologici il trasferimento di proprietà o di gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente. Non è ammesso operare con autorizzazione di altro soggetto se non con atto di trasferimento di proprietà o gestione già formalizzato per la registrazione.

Ampliamento per accorpamento

In conformità del disposto dell'articolo precedente, è consentito, secondo le procedure di cui al punto 1 del presente articolo, l'ampliamento fino a mq. 80 per accorpamento di azienda.

Con il rilascio della nuova concessione di posteggio, viene restituita ed annullata l'autorizzazione del cedente.

Art. 6

Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio

L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 dei D. Lgs. 114/98;
- b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri 6 sei mesi per comprovata necessità dell'interessato;
- c) Nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente ad un terzo delle volte in cui si svolge il mercato; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi;
- d) Rinunci all'autorizzazione.

Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune, la cui superficie non potrà essere inferiore a quella della concessione originaria.

Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999, la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e chiamata a svolgere incarichi elettivi.

La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

Art. 7

Registro di mercato: graduatoria titolari di posteggio e spuntisti

Presso l'Ufficio Commercio del Comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:

- a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi e la merceologia consentita alla vendita;
- b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
- c) Il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
 - Maggiore anzianità dell'attività nel mercato ricavabile dalla data di concessione di posteggio, proprio o del dante causa detratte le giornate di assenza non giustificate;

- Maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa autocertificata;
- d) Il registro della graduatoria dei non assegnatari di posteggio formulata in base a:
- Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta";
 - Maggiore anzianità di azienda propria o del dante causa autocertificata;
- Copia della documentazione di cui sopra è depositata presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.
- L'Ufficio Commercio cura tutti i rapporti di natura amministrativa con gli operatori, fatta eccezione per la riscossione delle tasse e le questioni inerenti l'uso delle aree pubbliche, inclusa la viabilità, per le quali il referente è la Polizia Municipale.

Art. 8

Riassegnazione posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato

In caso di ristrutturazione o spostamento parziali dei posteggi del mercato, l'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni degli operatori, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi. Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato, salva la presenza degli allacciamenti previsti dall'art. 1 per gli operatori del settore alimentare.

Art. 9

Assenze - assegnazione posteggi temporaneamente non occupati

Assenze

I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito agli orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.

L'assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 7 qualora:

- Venga prodotta idonea giustificazione entro 30 giorni;
- In caso di intemperie su conforme parere del Comitato di Mercato;
- Con l'assenza di oltre il 50% dei concessionari di posteggio.
- Mercati straordinari o che costituiscano recupero di giornate di mercato non effettuate;
- Mercati cadenti in un giorno festivo;

Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati

I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari sono giornalmente assegnati a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) o tipo b) di cui al D.Lgs. 114/98 presenti e che hanno firmato il registro di cui all'art. 7 entro l'orario stabilito.

Tali posteggi sono assegnati all'ordine occupato nell'apposita graduatoria.

In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari che non siano recupero di mercati non svolti, non si conteggiano le firme ai fini dell'aggiornamento della graduatoria di "spunta".

L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata tenuto conto dei settori merceologici che costituiscono il mercato, settore alimentare, settore non alimentare e produttori agricoli:

- ***Nei posteggi di categoria alimentare saranno collocati esclusivamente gli operatori presenti alla spunta con autorizzazione amministrativa di prodotti alimentari;***
- ***Nel posteggi di categoria non alimentare saranno collocati esclusivamente gli operatori presenti alla spunta con autorizzazione amministrativa di prodotti non alimentari;***
- ***Nei posteggi dei produttori agricoli saranno collocati esclusivamente i produttori agricoli eventualmente presenti alla spunta.***

Art. 10

Posteggi riservati ai produttori agricoli

I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:

Carattere stagionale.

Ogni produttore agricolo non può occupare più di un posteggio per mercato.

L'assegnazione dei posteggi decennale (sia permanente che stagionale) e dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata ai sensi dell'art. 2 c.4 L.R. 12/99 sulla base del numero di presenze maturate sul mercato e, in subordine, dell'anzianità di azienda di cui alla L. 56/63 o dall'art. 19 L. 241/90 comprovata con autocertificazione.

I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato (art. 6 c. 8 L.R.12/99), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.

I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge.

I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti di propria produzione certificati secondo quanto sopra stabilito.

Art. 11

Circolazione stradale

Durante l'orario di svolgimento del mercato è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata allo stesso mercato fatti salvi i mezzi di emergenza e i mezzi dei posteggiatori temporanei ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento.

E', inoltre, vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori possono sostare sull'area di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nella dimensione del posteggio loro assegnato. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, dovranno essere posteggiati nei luoghi consentiti.

Art. 12

Sistemazione delle attrezzature di vendita

I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.

I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purché nello spazio del posteggio.

In ogni caso non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.

I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.

Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

Art. 13

Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione originale al commercio su aree pubbliche ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.

Nell'ambito del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.

Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.

Con l'uso dei posteggi, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.

Le tende di protezione dei banchi ed attrezzature analoghe potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad un'altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e quelli di soccorso.

La parte inferiore della copertura dei banchi deve essere posizionata ad almeno m. 2,50 dal suolo ed eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno 50 cm. rispetto ai fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono ammesse eccezioni in caso di maltempo.

E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.

E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.

Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di

apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.

L'operatore è obbligato a tenere pulito lo spazio occupato ed al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti e depositarli negli appositi contenitori.

Art. 14

Norme igienico sanitarie e di sicurezza

La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria

In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo

E' cura dell'operatore detenere su ogni posteggio un estintore a polvere di kg. 6 omologato e regolarmente revisionato.

Art. 15

Sanzioni

Le violazioni al seguente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) ed ai sensi dell'art. 29 comma 2 e 4 del D. Lgs. 114/98, attraverso il procedimento di cui alla L. 689/81.

In particolare è punito con una sanzione:

a) da € 250,00 ad € 500.000, chi:

- **Non provvederà alla pulizia dell'area come disposto dall'art. 13;**
- **Chi occupa l'area oltre il termine fissato per lasciare libero il posteggio;**

b) per ciò che riguarda la normativa sulla pubblicità dei prezzi e l'esercizio del commercio su area pubblica senza il titolo autorizzativo si rimanda alla normativa sopra richiamata.

· Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo.

Il mancato pagamento dei tributi locali inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.

In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

Art. 16

Comitato consultivo di mercato

In ogni mercato è costituito un Comitato di mercato composto da:

- Due rappresentanti dei concessionari di mercato di cui uno del settore alimentare eletti a scrutinio segreto dagli stessi concessionari;
- Due soggetti indicati dalle Associazioni degli operatori.

Il Comitato ha il compito di:

- formulare proposte in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato;
- collaborare con la Polizia Municipale al buon funzionamento del mercato;
- decidere in caso di maltempo sullo svolgimento del mercato e sui casi in cui l'assenza non debba essere considerata ai fini della graduatoria.

Il Comitato dura in carica tre anni.

Art. 17

Modalità di pagamento delle varie tasse e tributi comunali relativi alla occupazione di suolo pubblico(TOSAP) e allo smaltimento dei rifiuti

Ai fini del conteggio della tassa annuale saranno conteggiate le potenziali giornate di mercato relative ad ogni anno.

Le concessioni annuali e stagionali aventi validità decennale e le concessioni temporanee sono assoggettabili al pagamento della tassa di occupazione spazi e aree pubbliche e dello smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme. Tali tasse verranno applicate e riscosse con le modalità previste dalle specifiche norme.

Per le sole concessioni giornaliere il pagamento avverrà direttamente agli agenti di Polizia municipale in servizio al mercato, i quali rilasceranno regolare ricevuta.

art. 18

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente richiamato sono applicabili le disposizioni normative e regolamentari vigenti.